

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 28/01/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/28848-l-anatocismo-che-era-uscito-dalla-porta-rientra-dalla-finestra>

Autore: Giuffrida Giovanni

L'anatocismo che era uscito dalla porta rientra dalla finestra

L'ANATOCISMO CHE ERA USCITO DALLA PORTA RIENTRA DALLA FINESTRA

Di Giovanni Giuffrida

1 – La storia -2 Il codice civile vigente del 1942 -3 il mutato orientamento giurisprudenziale del 1999 - 4 - La Delibera del Cicc del 9.02.00 – Nuova regolamentazione tentativo di beffa – Palese incostituzionalità - La regolamentazione dei rapporti precedenti alla delibera del Cicc. 5 - I Nuovi contratti stipulati dopo la delibera del Cicc 09.02.00

Premessa

Dopo tante ed aspre battaglie combattute nel corso di un ventennio, “un morto”, sepolto definitivamente nel 2004, sembra ritornare in vita per divorare consumatori ed aziende. La questione “anatocismo trimestrale” sembrava chiusa definitivamente con la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 2004, ma, la pressione della lobby bancaria e finanziaria, ha tentato di porre rimedio alle conseguenze scaturite dalla sollevazione morale che in questi anni si è verificata a causa del citato orientamento della Corte di Cassazione e della nuova sensibilità in materia di tutela del consumatore e del più debole (1). Ma con la sentenza della Corte Costituzionale del 12.10.07 n. 341, con un'interpretazione che ci lascia molto perplessi, la cattiva pratica dell'anatocismo trimestrale è rientrata dalla finestra, nel completo silenzio e senza creare alcun clamore.

1 – La storia

Il concetto di anatocismo non appartiene al mondo del diritto (2) ma è stato mutuato dall'economia e finisce col trasfondersi in esso ed esserne assorbito. (3).

Il termine anatocismo, di derivazione greca (*ana*=nuovo *okos*=interessi), sta a significare il fenomeno della trasformazione degli interessi scaduti in capitale, che come tale è produttivo a sua volta di interessi.

L'anatocismo, dunque, ossia il calcolo di interessi su interessi, c.d. composti, va distinto dall'interesse c.d. semplice, ovvero di quello dovuto quale corrispettivo del godimento che il debitore abbia dalla disponibilità del capitale per un periodo di tempo.

Nel corso della storia, l'anatocismo ha seguito vicende alterne a seconda dello sviluppo degli scambi commerciali e della forza che la classe dei banchieri ha avuto nei rapporti economico-sociali.

Nel mondo antico la corresponsione dell'interesse semplice, come contraccambio del prestito di una somma di denaro, era in genere esclusa.

Nel codice di Hammurabi (4) il prestare denaro non comportava il pagamento di interessi.(5)

Nella Torah ebraica, tale divieto era stato ribadito, definendo, addirittura, la previsione di tale interesse una pratica in abominio a Jahvè. (6)

Tuttavia, la pratica dell'anatocismo, era già in uso nel basso impero di Egitto dell' VIII secolo a.C., la quale si diffuse anche in Grecia, a seguito dello sviluppo dell'attività commerciale nell'area mediterranea. (7)

Nella Roma arcaica, invece, la pratica dell'applicazione degli interessi semplici era vista con sfavore dall'ordinamento giuridico e dalla comune morale sociale, ma questa concezione era basata per lo più su un'economia di tipo “naturale”. (8)

Successivamente, nonostante nell'ordinamento giuridico romano gli interessi percepiti sui capitali dati a prestito fossero esclusi dal novero dei “frutti” civili (9), in realtà, il c.d. prestito oneroso non solo era conosciuto, ma era anche praticato diffusamente (10), tuttavia, la mancanza di una previsione normativa in tal senso, mostra come l'ordinamento

romano non doveva essere molto sensibile ad intervenire nell'economia, a meno che non fosse minacciato di riflesso l'ordine sociale(11).

Ma solo dal III secolo a.C., con l'espansione militare ed il conseguente sviluppo degli scambi commerciali nel mediterraneo, si svilupparono le attività bancarie ed, in particolare, emerse la figura dell'operatore dell'attività creditizia, il quale investiva immediatamente quanto ricavato periodicamente a titolo di interessi. Questo operatore, qualora avesse rinunciato al profitto derivante dagli investimenti immediati, aveva interesse ad esigere, alla scadenza, un quid per il suo sacrificio. Gli interessi maturati sugli interessi scaduti e non pagati non rappresentavano altro che ulteriori somme lasciate nella piena disponibilità del debitore(12).

L'anatocismo, quindi, nasce in un sistema economico complesso fondato sulla circolazione della moneta, allo scopo di ancorare i propri guadagni alle oscillazioni monetarie e all'inflazione.

Non è chiaro se i romani applicassero il principio nominalistico; tuttavia, appare certo che, i problemi afferenti la circolazione della moneta ed i suoi effetti, erano già particolarmente sentiti nell'età tardo - repubblicana. (13)

Ma dopo due testimonianze certe, relative all'imposizione di un divieto risalente all'età tardo-repubblicana (14), per avere altre fonti scritte sull'argomento, dobbiamo attendere trecento anni, ovvero gli scritti di tre giuristi dell'età tardo classica, Ulpiano, Marciano e Modestino(15), e gli espliciti interventi di Diocleziano e di Giustiniano (16).

Il Vangelo, nella parabola dei talenti, riporta una pratica in uso in Palestina all'epoca dell'Impero di Augusto - Tiberio, riguardante la produzione di interessi col trascorre del tempo (17)

Con Lotario nell' 800 d.C., la riscossione degli interessi semplici era punita, e con papa Clemente V era punito anche chi potesse farne la sola elaborazione. Lo stesso dicasi con Lutero, il quale condannava la maturazione degli interessi con il trascorrere del tempo, il quale apparteneva solo a Dio (18)

Ma nel corso dei secoli, sia le banche sorte nel rinascimento, che i commerci hanno reso di fatto la pratica degli interessi semplici legittima.

Successivamente, i più importanti codici europei dei primi dell'ottocento legalizzarono questa pratica ancorandola a ragioni economico-sociali ed alla necessità dell'evolversi del commercio e dello sviluppo delle prime Casse di Risparmio e degli Istituti assimilati (19)

Nella codificazione Napoleonica, l'art. 1154 del code civil ammise l'anatocismo solo nel caso di novazione del credito, mentre nella successiva novella del 1857 l'anatocismo poteva essere annuale e regolato dagli usi (20).

Anche il codice prussiano e quello austriaco si allinearono al codice civile francese (21)

Parimenti il primo codice civile italiano del 1861 fu modellato su quello francese, ed ammise l'anatocismo annuale, ma a condizione che fossero scaduti gli interessi da almeno 6 mesi e vi fosse la domanda giudiziale.

Il codice di commercio del 1888 nell'art. 41 dava facoltà di regolare l'anatocismo secondo usi e consuetudini.

La ratio di questa norma era quella di scoraggiare l'usura e proteggere il debitore dall'accettare una clausola preventiva di anatocismo (22).

2 - Il codice civile vigente del 1942

-Nel vigente codice civile del 1942 viene ribadita sostanzialmente la linea seguita del diritto romano, ovvero la produzione degli interessi sugli interessi inizia dopo la domanda

giudiziaria iniziata da almeno sei mesi. La ratio della norma è quella di proibire l'applicazione dell'anatocismo preventivo da parte del contraente più forte.

L'articolo 1283 del codice civile così recita: "In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi"(23).

Questa norma ha ripreso i concetti già espressi sia nel codice civile napoleonico che nel precedente codice civile italiano, con la differenza che nel precedente codice, si faceva espresso riferimento al tasso legale, mentre nel codice attuale non viene contemplato, ma nel contempo, viene ridotto da un anno (ad eccezione delle casse di risparmio e di altri istituti simili, i quali avevano i rispettivi regolamenti) a sei mesi il periodo minimo sufficiente affinché possano essere capitalizzati gli interessi.

-Negli anni 70' i tassi di interesse sfioravano il 25% e il capitale dovuto si sarebbe raddoppiato in quattro anni nel caso in cui l'anatocismo non fosse entrato in funzione, invece, nel caso contrario, lo stesso risultato si sarebbe raggiunto prima dello scadere del terzo anno (24).

Risulta chiara l'estrema gravità dell'istituto giuridico "anatocismo", il quale è divenuto un *moltiplicatore incontrollabile*(25) del costo del credito. Il cercare di garantire la posizione del debitore da parte delle istituzioni, *"da un espediente di tipo usuraio"*(26) era ormai divenuto un imperativo di ordine morale..

Risulta evidente che il legislatore del 1942, ha cercato di evitare che, nei rapporti tra il patrimonio del debitore e quello del creditore uno dei due si avvantaggiasse a danno dell'altro. Tuttavia qualche voce isolata ha affermato: *"L'art. 1283 c.c. è norma di temperamento e non di divieto assoluto dell'anatocismo poiché (27)*, Tale affermazione è stata giustificata con due ragioni:

a) *"Il riconoscimento dell'anatocismo dal giorno della domanda giudiziale costituisce una facoltà del creditore- attore, in virtù, dell'art. 2945 c.c., secondo il quale, la durata del processo non deve danneggiare di chi lo attiva"*(28);

b) Nell'art. 1283 viene fatta salva l'ipotesi di *usi contrari* e questo fa ritenere che il legislatore non abbia voluto imporre un divieto assoluto all'anatocismo (29) perché si è mostrato disposto a riconoscere all'uso normativo vigente, nonostante normativa di rango inferiore, un'efficacia derogatoria della norma scritta. (30).

In ogni caso, però è da evidenziare che l'art.1283 c.c. conserva, anche oggi, la funzione di ostacolare sperequazioni ed approfittamenti dannosi, non solo per i singoli debitori ma per il riflesso che ha sull'economia intera.

3 - IL Mutato orientamento giurisprudenziale del 1999

La giustificazione fornita dalle banche, fondata sull'esistenza di un uso normativo, ha trovato conferma nella giurisprudenza di merito e della legittimità per circa un ventennio, permettendo il riconoscimento della legittimità dell'anatocismo trimestrale. (31)

La legittimità dell'anatocismo trimestrale iniziò a subire i primi colpi, con l'entrata in vigore della legge 281/98, sotto la pressione dell'Unione Europea, la quale sanzionò il ritardo dello Stato Italiano nell'introduzione di alcune direttive in materia di tutela del consumatore.

Tale normativa era già stata preceduta da quella del 96 sulle clausole vessatorie che novellava il codice civile.

Ma per la verità anche il movimento dei consumatori ha contribuito in tale direzione, divenendo sempre più forte attraverso l'esercizio continuo di azioni giudiziarie dirette a delegittimare l'anatocismo trimestrale.

Questi fattori hanno indotto la Giurisprudenza ad adattarsi ai tempi, anche per allinearsi alla normativa dell'unione europea uscita fuori dal Trattato di Maastricht del 1993.

Tanto che nel 1999 una serie di sentenze della Corte di Cassazione mutavano orientamento in materia di anatocismo, affermando che non esiste alcun uso normativo che riconosca il diritto di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi di conto corrente (Cass. Civ. n. 2374, 3096, 3845) Questo orientamento veniva poi, ulteriormente confermato dalle successive sentenze 12507/99; 6263/01; 1281, 4490, 4498, 8442/02; 2593, 12222, 13739/03)

La pressione della lobby bancaria sui politici divenne immediata, tanto che fu l'origine dell'emanazione del decreto legislativo n. 342/99 che ha disciplinato, nuovamente le modalità di calcolo degli interessi sugli interessi su base paritaria tra banca e cliente.

Il decreto legislativo dava il potere al Cicer di stabilire le modalità per regolare la possibilità di produzione alle banche di interessi su interessi.

IL CICR, in data 09.02.00, all'uopo, emanò una delibera che regolò la materia, ma molte delle sue norme vanno ritenute illegittime, ma di questo parleremo dopo.

Successivamente intervenne però la Corte di Cassazione Sezioni Unite con la sentenza n.21095 del 04.11.2004, la quale pose la pietra tombale all'anatocismo trimestrale.

La Corte Suprema dettò alcuni principi fondamentali per orientarsi nell'interpretazione futura della normativa:

1 – L'introduzione nell'ordinamento italiano di un mutato regime di protezione delle classi più deboli e del consumatore in genere, dapprima la normativa sulle clausole vessatorie del 1996 e successivamente quella più complessa e articolata della legge n. 281/99 che successivamente sarà la base per il codice del consumo del 2005..

2 – La clausola dell'anatocismo trimestrale è nulla, poichè contraria alle norme imperative art. 1283 cc. La sua rilevabilità può essere fatta d'ufficio anche in fase d'appello per la prima volta.

3 – Non esiste alcun uso normativo che riconosce la legittimità dell'anatocismo trimestrale. Ne l'uso che finora ha regolato l'anatocismo possa definirsi normativo, ma semplicemente negoziale, poichè nelle intenzioni del popolo non vi era affatto la consapevolezza di osservare una norma giuridica, lo dimostra il fatto che nel corso di questi anni si è acceso un continuo contenzioso durato un ventennio.

Ad ulteriore conferma della non retroattività dell'art. 27 del DLGS 342/99, è intervenuta la Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato illegittimo con la sentenza n. 425/00 l'anatocismo trimestrale, per i contratti sorti precedentemente all'entrata in vigore della Delibera Cicer del 09.02.00.(32)

A confermare l'illegittimità dell'anatocismo è intervenuta, con successive sentenze la Corte di Cassazione, la quale ha ribadito il suo orientamento ostile su ogni forma di anatocismo, tanto che esso è stato dichiarato illegittimo anche per:

- a) Mutui ordinari (33)
- b) Mutui Fondiari (34)
- c) Sulle imposte, tasse (35)

4 - La Delibera del Cicer del 9.02.00 – Nuova regolamentazione tentativo di beffa – Palese incostituzionalità - La regolamentazione dei rapporti precedenti alla delibera del Cicer.

Appena cambiato l'orientamento giurisprudenziale nel 1999, sotto la pressione dell'unione europea a tutela del consumatore, il legislatore italiano è intervenuto per porre riparo agli effetti rivoluzionari derivanti dalla Giurisprudenza della Corte di Cassazione e della legislazione di matrice europea.

Suscita parecchi dubbi, se non veri e propri sospetti, il modo di intervenire sulla questione da parte del legislatore italiano.

E' stato adottato più o meno volutamente, un metodo farraginoso, complicato, forse dettato dalla fretta, o dalla volontà di nascondere gli effetti di un provvedimento impopolare.

Questo metodo che definirei "delle scatole cinesi", formato da una serie di rimandi da una legge ad un'altra, hanno permesso il rientro sostanziale dell'anatocismo trimestrale, come se l'orientamento del legislatore, sia europeo, che italiano e la Giurisprudenza della Corte di Cassazione non fossero mai intervenuti.

Con legge delega del 1998 n. 128, all'art. 1 comma 5, il Parlamento dava mandato al Governo di emanare apposito decreto legislativo per modificare e correggere il decreto legislativo n. 385 del 1993 seguendo i criteri di una precedente legge delega 142 del 1992.

Le modalità da adottare erano l'emanazione di decreti legislativi di cui all'art. 14 della legge 400 del 1988, richiamati dall'art. 1 comma 2 e 3 della stessa legge delega (36).

Nessun accenno da parte della legge delega faceva riferimento all'anatocismo o alla volontà del Parlamento di modificare o abrogare l'art. 1283 del codice civile, che fino allora era stata la norma che regolava anche l'anatocismo bancario.

Il mutato orientamento giurisprudenziale lasciava presagire, invece, dal parte del Parlamento, una volontà di adeguamento al mutato orientamento della Cassazione e dello stesso Legislatore che con la legge 281/98 introduceva un'intera normativa in materia di tutela del consumatore di ispirazione europea.(37)

A seguito della legge delega veniva emesso dal Governo D'Alema il conseguenziale decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 342, guarda caso, in pieno periodo di ferie, il quale interveniva per modificare l'art. 120 del TUB.(38)

Con questa norma veniva conferita al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio il potere di scelta delle modalità e dei criteri per la produzione di interessi sugli interessi bancari, nel rispetto delle stesse modalità di calcolo sia per gli interessi passivi che per gli interessi attivi.(39)

La Delibera del CICR porta la data del 09.02.00, ed emanava una puntuale regolamentazione in materia di anatocismo bancario, distinguendolo seppure in maniera quasi nascosta, dall'anatocismo civile regolato dall'art. 1283 del codice civile.

L'art. 7 della delibera dettava la normativa transitoria e le condizioni per disciplinare i rapporti sorti precedentemente alla delibera del Cidr (40)

Nei contratti sorti precedentemente all'entrata in vigore della Delibera del Cidr 09.02.00, le banche per ottenere la continuazione delle condizioni contrattuali precedenti, oltre che alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, del presente decreto entro il 30 giugno del 2000, se tali contratti comportino peggioramento delle condizioni devono comunicare al cliente per iscritto alla prima occasione utile e non oltre al 31.12.00.

Nel caso di modificazioni, in senso peggiorativo per l'utente, ne comportava la specifica approvazione per iscritto da parte dello stesso.

Ma la Corte Costituzionale con la celebre sentenza del 2000 n. 425, dichiarò illegittimo l'art. 25 comma 3 del DLGS del 99 n. 342, per eccesso di delega, e in conseguenza di ciò è venuto meno il presupposto che dava il potere, all'art. 7 della Delibera del Cidr di sanare e disciplinare il rapporti transitori.

Per i rapporti precedenti, già la Corte di Cassazione aveva dichiarato illegittimo l'anatocismo trimestrale, perché contrario alla norme imperative di cui all'art. 1283 del cc, e in tali sentenze era stato dichiarato che, una normativa di rango inferiore, come la

delibera del Cicer del 2000, non poteva sanare qualcosa che è stata dichiarata illegittima da una norma di rango superiore, l'art. 1283 del codice civile (41).

Su questa scia diversi Tribunali di merito hanno seguito il l'orientamento giurisprudenziale indicato dalla Corte di Cassazione e della corte Costituzionale (42).

La conseguenza è stata che per tutti i rapporti bancari sorti prima della delibera del Cicer del 2000, l'anatocismo era stato dichiarato illegittimo, con conseguente restituzione da parte delle banche delle somme illegittime calcolate nei confronti dell'utente che ne presentava apposita istanza(43).

5 - I Nuovi contratti stipulati dopo la delibera del Cicer 09.02.00

La disciplina dei contratti di conto corrente bancario, stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera del Cicer del 09.02.00, sembra essere pacifica. La Giurisprudenza oramai è orientata, per la verità, in maniera acritica, in favore della restaurazione dell'anatocismo trimestrale così come è uscito fuori dalla delibera del Cicer del 2000 e dal Dlgs 342/99 art. 25.

Nessuno si è mai chiesto però, se il Governo aveva il potere di emanare norme, che hanno valore di legge, per regolare la materia dell'anatocismo, anche in contrasto con la norma imperativa sancita dall'art. 1283 del Codice civile, la quale fino a quel momento regolava l'anatocismo anche quello bancario.

Dall'esame delle norme, appare evidente allo scrivente che il Governo D'Alema con l'emissione del Dlgs del 1999 n. 342 art. 25 e successivamente il Governo Amato con l'approvazione della delibera del Cicer hanno ecceduto nella delega, violando l'art. 76 della Costituzione, (peraltro già dichiarato incostituzionale al comma 7, il quale regolava i rapporti contrattuali sorti prima dell'approvazione della delibera del Cicer, con la celebre sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 2000).

A modesto parere dello scrivente l'esecutivo, con il decreto legislativo n. 342 del 1999 art. 25 non aveva ricevuto alcun potere dalla legge delega per emanare norme in materia di anatocismo.

Il sistema delle scatole cinesi adottato dal Governo, per trovare un appiglio di legittimità all'anatocismo trimestrale, nasconde in realtà la volontà dell'Esecutivo di restaurare lo stato di fatto precedente nascondendolo tra le pieghe di continui rinvii e rimandi di norme.

L'art. 25 del decreto legislativo 342/99 che regola il nuovo art. 120 del Tub 385/92, riceveva legittimità dall'art. 1 comma 5 della legge 128 del 1998, il quale costituiva, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, la legge delega al Governo, dalla quale avrebbe dovuto essere conferita la potestà (e naturalmente i dovuti limiti) per regolare la materia della produzione degli interessi sugli interessi.

In tutta la legge n. 128/98, non è prevista alcuna delega al Governo per emanare una normativa sull'anatocismo. Ne è prevista alcuna volontà legislativa di abrogare l'art. 1283 del codice civile, che fino a quel momento, era la norma vigente dell'anatocismo anche quello bancario.

La legge 128/98 art. 1 comma 5, sancisce che i principi ai quali deve attenersi il Governo per regolare le materie in esso elencate, devono ricavarsi dalla legge 19.02.92 n. 142 art. 25.

Orbene, anche in questo articolo, non esiste alcun cenno all'anatocismo, ma un generico riferimento ai soggetti che vogliono esercitare l'attività bancaria e finanziaria.

Lo scopo della norma di cui all'art. 25 della legge 142/92 era quello di armonizzare l'esercizio dell'attività bancaria a tutti gli operatori europei.

La norma è piuttosto diretta ad elencare i requisiti che deve possedere il soggetto europeo che intende esercitare l'attività bancaria e finanziaria.

L'art. 25 del dlgs del 1999 n. 342, pertanto, è palesemente illegittimo, ma la violazione dell'art. 76 della Costituzione, è ben celata da una serie di rinvii, dai quali non si riesce a scorgere se non dopo un attento esame delle norme di rimando (44).

Si ritiene a questo punto necessario, ivi riportare le norme interessate, per permettere al lettore di farsi un'idea, su questa tesi (45)

*Art. 25. (Dlgs 342 del 1999)
Modalità di calcolo degli interessi*

1. La rubrica dell'articolo 120 t.u. è sostituita dalla seguente:

"Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 120 t.u. è aggiunto il seguente:

"2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".

3. Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente.

Articolo 1 (legge n. 128 del 1998 art. 1 comma 5)

Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A; la scadenza è prorogata di sei mesi se, per effetto di direttive notificate nel corso dell'anno di delega, la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri con competenza istituzionale nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi dell'articolo 17.

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

6. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicate dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, e dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52. Nell'esercizio della delega il Governo dispone l'applicazione delle norme di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 494 del 1996 a laureati con adeguata competenza tecnica o documentabile esperienza curriculare e professionale nel settore della sicurezza (1).

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, alle direttive del Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) , b) , c) e d) , della

legge 19 febbraio 1992, n. 142.

8. Il Governo è delegato ad emanare, secondo i criteri e i principi direttivi di cui all'articolo 2, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, alla direttiva 86/653/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui ai commi 2 e 3, informandosi ai criteri e ai principi generali di cui all'articolo 2, è data attuazione:

a) alla direttiva 93/118/CE del Consiglio, che modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile, informandosi anche ai criteri specifici previsti all'articolo 35 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e tenendo conto delle direttive del Consiglio 94/64/CE, 95/24/CE, 96/17/CE e 96/43/CE, di modifica della citata direttiva 85/73/CEE;

b) alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, informandosi anche ai criteri specifici previsti all'articolo 37 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

c) alla direttiva 95/29/CE del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e alla direttiva 97/2/CE del Consiglio sulle norme minime per la protezione dei vitelli, tenendo conto della decisione della Commissione 97/182/CE.

(1) Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi art. 45, l. 17 maggio 1999, n. 144.

Articolo 25 (Legge 142 del 1992 art. 25)

Accesso all'attività degli enti creditizi ed esercizio della medesima: criteri di delega.

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/646/CEE deve avvenire in conformità dei seguenti principi:

a) l'attività di raccolta fra il pubblico di depositi o altri fondi rimborsabili per l'esercizio del credito è riservata agli enti creditizi;

restano ferme la disciplina del codice civile sulla raccolta delle società di capitali nonché le discipline speciali sulla raccolta degli enti pubblici e di particolari categorie di imprese;

b) gli enti creditizi restano soggetti per le attività esercitate in Italia sulla vigilanza dell'Autorità dello Stato membro della Comunità economica europea che ha dato l'autorizzazione, purché ivi si trovi la sede statutaria e l'amministrazione centrale dell'ente;

c) gli enti possono prestare in Italia i servizi di cui all'allegato alla direttiva del Consiglio 89/646/CEE direttamente o per il tramite di succursali o filiazioni alle condizioni di cui alla direttiva stessa, sempre che tali attività siano state autorizzate sulla base di requisiti oggettivi;

d) gli enti possono procedere alla pubblicità relativamente ai servizi offerti, alle condizioni previste per le medesime attività dalla disciplina italiana e restano ferme le disposizioni tributarie vigenti per l'accertamento delle imposte dovute dai residenti ed ogni altra disposizione sanzionatoria e penale concernente l'attività creditizia e finanziaria;

e) dovrà essere adottata ogni altra disposizione necessaria per adeguare alla direttiva del Consiglio 89/646/CEE la disciplina vigente per gli enti creditizi autorizzati in Italia.

2. Il Governo, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da esprimersi entro quarantacinque giorni, è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1, coordinato con le altre disposizioni vigenti nella stessa materia, apportandovi le modifiche necessarie a tal fine. Restano comunque ferme le disposizioni contenute nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, e nella legge 2 gennaio 1991, n. 1.

3. In quanto compatibili, si applicano le altre disposizioni contenute nel titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ivi comprese quelle relative alla sussistenza del controllo, agli obblighi relativi alle autorizzazioni e comunicazioni, alla sospensione del voto, all'obbligo di alienazione, alle sanzioni penali e ai conflitti di interesse.

Deliberazione Cicr del 09.02.00

Art. 2

1. *Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base di tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.*

2. *Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.*

3. *Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.*

Art. 6

I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto

La questione di legittimità Costituzionale era stata sollevata precedentemente, ma la Corte Costituzionale con la sentenza del 2000 n. 425, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 25 comma 7 del dlgs 342/99, mentre per tutte le altre questioni non si è pronunciata, ritenendo la materia assorbita dalla questione principale, dichiarando incostituzionale l'art. 25 comma 7, che riguardava i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera del Cidr del 09.02.00.

Ma la legittimità dell'anatocismo trimestrale, presta il fianco a critiche di legittimità, anche se lo si considera anche sotto altri aspetti.

Ma le sorprese non finiscono, poiché con la sentenza del 12.10.07 n. 341 la Corte Costituzionale ha rimesso in piedi, la pratica dell'anatocismo trimestrale tanto vituperata e disprezzata nel corso di un decennio da tutte le Corti giudicanti.

La motivazione ci lascia molto perplessi, risultando illogica nel contenuto e contraddittoria, con il precedente orientamento assunto dalla Consulta con la sentenza 425/00.

L'eccesso di delega come sopra evidenziato, è stato risolto dalla Consulta affermando che la legge delega 142 del 1992 art. 25, in realtà nell'armonizzare l'esercizio dell'attività bancaria va fatta rientrare la pratica dell'anatocismo bancario che doveva distinguersi, come nel resto dei paesi dell'Unione.

Tuttavia la Direttiva 89/646/Cee poneva il limite dell'ingresso dell'anatocismo bancario, (che finora era regolato dall'art. 1283 del CC) delle disposizioni di interesse generale in vigore nello Stato ospitante.

Ma la Giurisprudenza di questo decennio ha affermato che l'anatocismo in Italia è una norma contraria alle norme imperative, incompatibile con il nostro ordinamento se non nei limiti di cui all'art. 1283 del CC, sia nei conti correnti, che nei mutui e anche nelle tasse.

Con quale autorità il dlgs 1999/342 ha distinto l'anatocismo bancario, quando la norma era incompatibile con le disposizioni di interesse generale previste dall'art. 1283 del CC, che la legge delega non ha voluto abrogare, ma non ha fatto alcun cenno.

Anche molti Tribunali accettano, in maniera acritica, l'anatocismo trimestrale, ritenendo

conforme alla legge tale pratica che di legittimo ha ben poco (46).

1- L'Art. 120 del TU Bancario stabilisce che, è demandata al Cicer la modalità di calcolo di interessi su interessi bancari. (47)

A tale scopo, il Cicer con delibera del 9 febbraio del 2000 ha sancito che, secondo il combinato disposto dell'art. 2 e 6, l'anatocismo infrannuale può essere applicato a due condizioni:

1 – che sia reciproco (sia per gli interessi creditori, che per gli interessi debitori).

2 – che sia sottoscritto dalle parti.

La disposizione però è chiaramente elusiva di un divieto, sancito da una norma imperativa contenuta nell'art. 1283 del codice civile, che è norma imperativa.(48)

Ma ad avviso dello scrivente sia nella scelta della fonte (deliberazione del Cicer) che dal punto di vista del merito del provvedimento, l'anatocismo infrannuale presta il fianco a dubbi e a critiche di vario ordine.

L'art. 25 del dlgs 342/99 non ha conferito la facoltà al Cicer di superare i limiti imposti dal codice civile all'anatocismo, ma si è limitato ad affermare che l'anatocismo bancario, per essere ammissibile deve essere sottoscritto dalle parti e deve essere calcolato sia per gli interessi attivi che per gli interessi passivi delle banche, stabilendo una sorta di equità che come spiegheremo in seguito è solo apparente.

La norma ha voluto sancire la diversità dell'anatocismo bancario da quello civile.

Nessun riferimento è stato inserito allo scopo di superare i principi sanciti dalle norme imperative del codice civile, né la volontà di delegificare, né peraltro questo potere era stato concesso al Cicer dalla legge delega.

Per tale motivo, i principi dettati dal Codice civile art. 1283, in quanto norma imperativa, non sono stati superati dalla legge delega del 1998 e dal successivo DLGS del 99.

La deliberazione di un Comitato interministeriale, fonte di rango terziario, potrebbe derogare una la legge, quanto in realtà non può derogare nemmeno un regolamento governativo, (si veda l'art. 17 comma 3 legge n. 400 del 1988) ?

Un decreto interministeriale, non può dettare una norma generale e astratta, senza il dovuto controllo del Parlamento.

Il potere conferito al Cicer di emanare la normativa sull'anatocismo è già viziato dal dall'eccesso di potere legislativo dell'art. 25 del dlgs 342/99. Conferire altresì ad una norma terziaria, senza alcun controllo di legittimità, in una materia così importante e delicata, come l'anatocismo bancario, mi sembra che l'eccesso di potere arrivi a stravolgere ogni limite.

Il fatto strano sta, nella circostanza che, al regolamento Governativo, norma di rango certamente superiore alla delibera del Cicer, è fatto obbligo di osservare una serie di limiti, con il passaggio alle Commissioni parlamentari competenti.

Al Cicer, nell'emanazione di una delibera (fonte normativa terziaria), per una materia così importante e delicata, l'unico controllo che deve osservare è quello del Governo. Senza che il Cicer debba rispondere al Parlamento.

A meno che non si accetti l'idea del il Cicer abbia voluto solo provvedere e non disporre, secondo quanto ci ha insegnato il Sandulli (op. cit. vedere in seguito note 49 e 50).

Per tale ragione, il limite all'osservanza dei principi dettati dalle norme imperative di cui all'art. 1283 del CC, sembra doveroso, al quale anche l'anatocismo bancario deve sottostare.

Non si capisce perché, l'anatocismo bancario possa superare i limiti della normativa imperativa dettata nei rapporti civili. Quale privilegio hanno le banche per ottenere il calcolo trimestrale sugli interessi sul denaro che prestano. C'è da chiedersi se una tale pratica fa bene all'economia ?

2 – La delibera del Cicer ha certamente natura regolamentare, riconosciuta dall'art. 17 comma 3 della legge n. 400/88.

La forma scelta dal legislatore, di volere dare forma all'anatocismo bancario con un decreto interministeriale suscita dubbi di legittimità.

Sia seguendo la distinzione effettuata dall'autorevole dottrina (49) come in giurisprudenza (50) la distinzione tra regolamento normativo e provvedimento è più facile a dirsi ma è difficile a individuarsi nella realtà.

Ma neanche il criterio formale seguito dal legislatore del 1988 n. 400 art. 17, è servito a chiarire le cose a riguardo (51). Tanto che, più volte è stata la giurisprudenza che ha sanzionato il comportamento dell'esecutivo, il quale si è più volte arrogato il compito di legiferare senza il controllo del Parlamento. (52).

Tali critiche mosse in dottrina e da parte dei giudici, hanno costretto il Legislatore a inserire con la riforma del 1997 e in ultimo con la legge 18 giugno 2009 n. 69 art. 5 comma 1 lettera a, una serie di controlli. (53)

Ma nonostante la novità legislativa i Governi succedutisi nel tempo, sia di destra che di sinistra, continuano a violare tali norme e tali procedure come nel caso dell'anatocismo (54)

Praticando in realtà un vero e proprio eccesso di potere legislativo, una vera e propria "fraus costituzionalis" (55)

A seguito di questa riforma, i regolamenti governativi, prima di essere approvati devono seguire una puntuale e speciale procedura di cui al comma 2, con un passaggio alle Commissioni parlamentari competenti e al parere del Consiglio di Stato.

Una parte della dottrina, tuttavia, riconosce a questi regolamenti la facoltà di emanare una normativa nelle materie in cui la legislazione vigente non trova regola, e non vi è riserva assoluta di legge. (56). Ma nel caso dell'anatocismo bancario la normativa esisteva, ed era dettata dall'art. 1283 del codice civile.

Esaminando la normativa in concreto, risulta evidente che la delibera del Cicer del 09.02.00, sull'anatocismo bancario, abbia voluto disporre e non semplicemente provvedere, per tale motivo si può agevolmente affermare, che la delibera del Cicer è un regolamento generale è astratto di natura normativa,

Ma non risulta che la delibera Cicer del 2000 abbia seguito alcun passaggio di controllo di legittimità, in una materia così importante, di natura generale e astratta.

Le deliberazioni dei comitati interministeriali, di cui all'art. 17 comma 3 della legge 400/88, non possono derogare la legge e neanche i regolamenti Governativi, classificandosi come fonte terziaria del diritto.

Secondo l'art. 4 delle disposizioni pre-leggi del codice civile, i regolamenti non possono derogare la legge.

L'art. 120 del TUB, pur avendo conferito al Cicer la facoltà di emanare una normativa, di natura regolamentare, in materia di anatocismo bancario, nei limiti della reciprocità di calcolo degli interessi, nessuna volontà da parte dell'art. 120 di volere abrogare i principi di cui all'art. 1283 del codice civile, materia che fino al quel momento aveva regolato anche l'anatocismo bancario, in considerazione del fatto che l'art. 1283 del CC è una norma di natura inderogabile, poiché ritenuta di fondamentale importanza dall'ordinamento giuridico vigente (57).

L'unica forma di anatocismo che il codice civile, pertanto riconosce è quella che si realizza con gli usi normativi (che non esistono) e a seguito della domanda giudiziale. Ma questa norma trova la sua giustificazione nella circostanza, per la verità legittima, che le conseguenze della durata del processo non possono danneggiare chi propone la domanda.

3 – Seguendo il criterio dell'intenzione del legislatore, per interpretare il nuovo art. 120 del Tub, è possibile ricavare principi giustificativi per ritenere legittimo l'anatocismo trimestrale (o infrannuale).

Questa norma è intervenuta, alla luce di un mutato orientamento sia giurisprudenziale intervenuto nel 1999, (il quale ha dichiarato che non esiste alcun uso normativo in vigore), e della nuova sensibilità riconosciuta dal legislatore, in favore del consumatore e di difesa del più debole (legge 1992 n. 281 che è stata la base per il codice del consumo emanato nel 2005 dlgs n. 206). Per tale ragioni l'applicazione dell'anatocismo trimestrale doveva considerarsi illecita e pertanto nulla.(58)

Il periodo storico in cui è stata emanata la legge delega, il legislatore vuole recuperare dapprima il nuovo orientamento giurisprudenziale, che si stava modificando, dall'altra seguire la nuova legge di riforma del 30.07.98 n. 281 in difesa del consumatore, la quale è stata approvata sotto la pressione dell'Unione Europea, che ha dovuto sanzionare sin dal 1975 lo Stato italiano.(59)

4 – Ma la previsione dell'art. 6 della delibera del CICR 9.2.00, di applicare sia per gli interessi attivi, che per gli interessi passivi, la capitalizzazione trimestrale, sarebbe di dubbia costituzionalità, poiché violerebbe gli articoli 3, 41, e 47 della Carta fondamentale. La norma in realtà, se sotto l'aspetto formale sembrerebbe rivestire una forma di giustizia, allo scopo di parificare banche ed utenti, nella realtà le banche applicano tale norma non in tutti i tipi di conto corrente, ma solamente in quei casi in cui vi è una scopertura da parte del cliente.

Il contratto di conto corrente con apertura di credito è un contratto di natura mista, tra un prestito e un conto corrente bancario.

Nei contratti misti la giurisprudenza della Cassazione, afferma che la regolamentazione va trovata nel contratto prevalente. (60)

Nel contratto di conto corrente con apertura di credito, in realtà il contratto prevalente è la scopertura rispetto al conto corrente.

La richiesta di apertura di credito possiamo certamente considerarla una forma di prestito di una somma con termini di restituzione flessibile, ma non si può negare che il mutuante, e chi concede l'apertura di credito sono i creditori e il mutuatario e il concessionario del credito sono i debitori, i quali saranno sempre obbligati sino alla chiusura del rapporto. Entrambi gli istituti hanno lo scopo, sostanziale, un prestito di denaro (61).

Sarebbe un assurdo logico per il correntista, non utilizzare la somma messa a disposizione dalla banca per la quale peraltro paga una somma di denaro (ex commissione di massimo scoperto), per poi tenere il conto in attivo.

Definire la reciprocità del calcolo degli interessi trimestrali, sia attivi che passivi, una garanzia sia per il consumatore, che per il contraente debole, significa falsare la realtà, poiché l'anatocismo trimestrale in realtà viene applicato solamente contro chi utilizza la scopertura.

Non vi può alcuna parità tra chi chiede una somma di denaro e chi la riceve in prestito. La banca è creditore, l'utente è debitore, e le posizioni di forza contrattuali non sono paragonabili, ed anche tale clausola viene imposta come qualsiasi altra clausola vessatoria.

Quale potere ha l'utente di contrattare contro la banca contro questa clausola, seppure applicata anche per gli interessi attivi, che non verranno quasi mai calcolati.

Si tratta di una vera e propria ipocrisia giuridica, che non ha alcun fondamento nella realtà. Il calcolo reciproco dell'anatocismo trimestrale, soddisfa solamente criteri di giustizia apparente, ma nella realtà chi vuole una scopertura, vuole essere finanziato, vuole il prestito di una somma di denaro, che non ha, e vuole restituirlo in maniera flessibile, e

difficilmente vuole mantenere il conto in attivo, ma il denaro lo vuole utilizzare, e solo alla chiusura porterà il conto a pareggio.

La Costituzione Italiana all'art. 3, non dimentichiamolo, prescrive che le istituzioni devono rimuovere gli ostacoli affinché sia fatta giustizia sostanziale e non semplicemente formale o apparente, tra il più forte e il più debole.

E' veramente una finzione giuridica, una vera e propria beffa dire, nel caso concreto che nel riconoscimento della reciprocità di calcolo degli interessi attivi e passivi, vi sia la soluzione per fare giustizia sostanziale, a difesa del consumatore e del più debole, come il nuovo orientamento giurisprudenziale e legislativo di matrice europea, ha voluto affermare.

5- Gli effetti della capitalizzazione trimestrale, in realtà favoriscono solamente la banca, e portano a riconoscere all'istituto di credito, non il giusto contraccambio (sinallagma) ovvero l'interesse per la somma prestata, ma oltre a questa controprestazione anche un ulteriore controprestazione, divenendo una specie di controprestazione della controprestazione. Come se in realtà si chiedesse un ulteriore canone al canone d'affitto, un ulteriore somma al prezzo di vendita, un altro quid alla permuta.

In questo modo vengono falsati il principio del sinallagma contrattuale, che da millenni giustifica le prestazioni di qualsiasi contratto. Questo difetto sbilancia le prestazioni, creando uno squilibrio in favore di chi presta denaro generando un ingiustificato arricchimento, se non addirittura un illecito arricchimento da parte del creditore, cosa che ha voluto evitare sia il nostro codice del 1942, che l'ordinamento dell'Europa unita.

Nemmeno al Fisco italiano è riconosciuta la possibilità dell'applicazione della imposta sulla imposta, né l'anatocismo sull'imposta (62)

L'anatocismo preventivo deve ritenersi un illecito e un ingiusto arricchimento di un soggetto più forte, rispetto ad un soggetto più debole, non più tollerabile nella civiltà giuridica moderna.

Chi esercita l'attività Bancaria ed ottiene questo provvedimento di autorizzazione, (63) raccoglie denaro, non suo, e non rischia i soldi propri. Mentre gli altri imprenditori rischiano oltre al denaro proprio quello dei loro familiari, ai quali viene chiesta fideiussione e ipoteche ben oltre il valore del debito.

Sono sotto gli occhi di tutti, i movimenti di protesta da parte di imprenditori e consumatori contro tale pratica, contraria alla dignità dei soggetti in campo, in palese violazione del combinato disposto della Costituzione art. 41 e 47 .(64)

La realtà ci mette in risalto che le aule dei Tribunali sono pieni di processi esecutivi e di fallimenti, nei quali i creditori istanti sono le Banche, o le banche hanno costretto a all'insolvenza, imprenditori o consumatori, per poi essere iscritti nei vari libri neri (CAI – CRIF – PROTESTI).

Dall'altra, nessuna banca si trova in stato d'insolvenza (e meno male) perché ha pagato tanti interessi anatocistici ai suoi clienti.

Il risultato socio-economico dell'applicazione dell'anatocismo, è stato quello di togliere denaro al settore dell'economia reale, in favore del settore bancario e finanziario, che certamente crea ricchezza solamente a pochi possessori di denaro, i quali non sono neanche proprietari dei capitali raccolti.

Il nostro ordinamento. con l'art. 1283 del codice civile, mira a proteggere il debitore da calcoli di interessi di tipo usurario, se praticati da soggetti privati.

Perché la stessa protezione non deve ricevere il debitore se tale pratica viene attuata dalla Banca ? Perché tale pratica per la banca è legittima e per il creditore privato no?

Volendo riflettere sulla questione, le banche sono ben garantite da ipoteche, pegni e da una legislazione favorevole. Le banche, rischiano molto meno, rispetto ad un usurario

privato, il quale se non è un mafioso, spesso rischia di non recuperare il denaro prestato a debitori insolventi.

Seguendo la legge economica, chi rischia di più l'insolvenza del debitore, forse non ha diritto a ricevere un quid in più per avere un corrispettivo per il suo rischio?

Ma la civiltà contemporanea può accettare conclusioni del genere ?

Senza volere avere la presunzione di giudicare le intenzioni di alcuno, è evidente che l'impresa – banca ha perso per strada la sua funzione sociale di raccogliere denaro da chi lo possiede, per prestarlo a chi vuole investirlo, creando occupazione e sviluppo economico.

Nella realtà, le banche come ogni altra impresa privata, seguendo il principio economico, vuole ottenere il massimo guadagno con il minimo sforzo. Ad essa non interessa pertanto raccogliere denaro, (specie in Italia) se lo deve pagare ad alto costo. Per ottenere denaro basta cercarlo nelle borse di Londra o New York dove il costo è notevolmente più basso.

Ma prestare denaro a privati ed aziende è divenuto per la banca non conveniente, quando in realtà con la speculazione in borsa si ottengono maggiori guadagni, e paradossalmente minori rischi, rispetto ai soldi che si prestano agli utenti.

Ottenere il semplice interesse dal prestare denaro, è frustrante per chi può ottenere di più, speculando in borsa.

L'attività di prestare denaro ad una impresa, alla banca non conviene, l'istituto di credito non vuole rischiare, vuole garanzie iperboliche, vuole lauti e immediati guadagni.

E' notorio che la banca, preferisce concedere aperture di credito, dalle quali otterrà maggiori interessi, anzichè concedere mutui.

O meglio ancora speculare nelle varie borse del mondo, dove con una semplice transazione si ottengono ottimi guadagni, anziché attendere che l'utente paghi alle scadenze il debito contratto.

Questo modo di operare delle banche ha determinato la crisi mondiale, che è iniziata con l'eccessivo ricorso al debito ed è culminata con le speculazioni finanziarie.

I Governi di tutto il mondo hanno erogato ingentissimi capitali, sottratti dall'economia reale, per salvare le banche dagli effetti della bolla finanziaria da esse provocata.

Ma nonostante quello che è successo, non sembra che le cose siano cambiate.

La realtà ci dice che, le banche, e le società finanziarie, nel corso di quest'anni hanno ottenuto sempre e maggiori utili, che hanno sciupato negli ultimi due anni.

Questi utili sono stati sottratti all'economia reale e produttiva, con conseguenze sensibili sui consumi, sugli investimenti, la produttività e l'occupazione.

Ma gli effetti disastrosi provocati dalla bolla finanziaria innescata dalle banche, sono stati pagati dalle tasse raccolte dell'economia reale.

Questo modo strano di esercitare l'attività bancaria non è utile all'economia, si sente l'esigenza di un forte intervento del legislatore che deve mettere mano ad una riforma strutturale del sistema bancario, affinché le banche ritornino a svolgere la loro funzione di "sanabanca" (65), in favore dell'economia e a non investire il denaro raccolto in ardite e spericolate operazioni di borsa, per poi, in caso di perdite scaricare i titoli fasulli a poveri e ignari investitori.

La potestà di raccogliere e prestare denaro è una facoltà concessa dallo Stato, e tale attività va svolta ai sensi e nei limiti degli art. 41 e 47 della Costituzione.

Lo stato attuale delle cose, non merita di ricevere protezione, da parte della giurisprudenza, la quale vede nella banca, ancora come rivestita di quell'aurea di funzione pubblica e sociale che in realtà non svolge più da tempo.

Con la sentenza del 12.10.07 n. 341, la Corte Costituzionale ha adottato un'interpretazione in favore delle banche, e visto il loro comportamento non meritavano questa tutela.

Mentre negli USA il Presidente OBAMA chiede la restituzione del denaro ottenuto dalle banche, con imposizioni di tasse, in Italia gli istituti di credito si permettono il lusso di applicare l'anatocismo che neanche al nostro Fisco è consentito accreditare.

Forse se il Legislatore italiano legittimasse l'anatocismo annuale, come il risultato, moralmente corretto, di raccolta di frutti civili, che vengono rimessi nuovamente in circolazione, non susciterebbe alcuna ribellione e non creerebbe alcun malcontento tra consumatori e imprese. L'economia reale ne trarrebbe sicuramente vantaggio.

Dell'anatocismo trimestrale non si sente l'esigenza del ritorno alla vita, che ritorni agli inferi da dove è venuto.

Avv. Giovanni Giuffrida
Vice Presidente Nazionale
Sos Utenti
Associazione difesa dei consumatori

Note bibliografiche

- (1)– Cassazione Civile Sezioni Unite 4.11.04 n. 21095, si riferisce alla legge 281/98
- (2)– P. Fabbrocini – Brevi note sui profili applicativi dell'anatocismo ai rimborsi tributari – Funzionario Agenzia entrate regione Campania.
- (3)- Sismondi, Nuovi principi dell' economia politica o della ricchezza nei suoi rapporti con la popolazione, in Bib. Economisti, 4, 1949, pp. 457 e ss.,
- (4) – Primo codice scritto di norme giuridiche della storia.
- (5)- Stefano Martello – I fenomeni di sovra indebitamento e dell'usura – brevi cenni giuridici e riflessioni sociali. In Diritto e Diritti ottobre 2001).
- (6)– Deut. 23,20.
- (7) - Diodoro Siculo (Bibl. Hist. 2. 79) - Teofrasto, Theo., Charact. 10, considerava l' anatocismo quale giusto corrispettivo per la concessione di una dilazione di pagamento, essendo espressione di una sordida avarizia praticare interessi sugli interessi senza la concessione di un po' di respiro in più per il debitore, ma ciò veniva comunque praticato – Di contro invece Aristofane assimila coloro che praticavano l' anatocismo ad usurai senza scrupoli.
- (8) - *L'economia antica*, trad. it. Napoli 1984, pp. 67 ss.;
- (9)- Pomponio D. 50.16.121 -; Cervenca, *Contributo allo studio delle "usurae"* cd. *Legali nel diritto romano*, Milano 1969, pp. 75 e ss.
- (10) - Sebbene anche di recente, alcuni autori (si confrontino: J. Michael, *Gratuitè en droit romain*, Bruxelles 1962, pp. 103 e ss.; Maschi, *La categoria dei contratti reali. Corso di diritto romano*, Milano 1973, pp. 104 e ss., p. 117, pp. 338 e ss., e p. 353, Id. *La gratuità del mutuo classico. Strutture giuridiche e realtà sociali*, in *On. Pallieri*, 1, 1978, pp. 289 e ss.; S. A. Fusco, "*Pecuniam commodare*", *Aspetti economici e sociali della disciplina dei rapporti di credito nel V sec. d. C.*, Perugia 1980) Questi autori sostengono che il mutuum romano si differenzia profondamente da quello greco o ebraico per il fatto di essere sostanzialmente gratuito.
- (11) - In questo senso F. De Martino, *Storia economica di Roma antica*, 2, Firenze 1979, pp. 497 e ss. Le vicende del sistema economico romano postularono l'esigenza di porre un freno agli abusi che dovevano subire la plebe povera, i cui disordini erano sempre, tali abusi erano motivi di continue tensioni sociali e disordini. Con riguardo ai numerosi

provvedimenti legislativi che si succedevano nel tempo: G. Rotondi, *Leges publicae populi romani*, Milano 1912, E. Pais, *A proposito delle leggi sull'usura*, in *Ricerche sulla storia del diritto pubblico di Roma*, Roma 1921, pp. 33 e ss. Per una testimonianza della crisi sociale e delle rivolte che le fonti adducono quali cause dell'emanazione di detti provvedimenti si confrontino i suggestivi racconti di App. samn. 3.1; Liv., 7.38 e Cass. Dio. 15.3.3-8.

(12) - Secondo gli antichi gli interessi, dovevano essere corrisposti all'inizio di ogni periodo di scadenza, di solito mensile, unità ab antiquo considerata termine di riferimento per il calcolo degli stessi. In caso di mancato pagamento il creditore era legittimato ad esperire la *condictio* per ottenere immediatamente la restituzione della intera somma data a prestito, anche nel caso in cui fosse stato pattuito un termine diverso per la restituzione..Cfr V. Giuffrè, *La datio mutui*, *op. cit.*, pp. 78 e ss.

(13) - Anatocismo tasse - F. De Martino, *Storia economica*, *op. cit.*, 2, pp. 371 e ss., riporta i termini di una diatriba dottrinaia iniziata da Mommsen in poi, infatti, si era pensato che il denaro fosse una moneta fiduciaria il cui corso veniva imposto dallo Stato, indipendentemente dal suo valore reale.- all'opposta tesi di Mickwitz, il quale sostenne una c.d. teoria metallica della moneta, cioè il valore della moneta si basava esclusivamente sulla quantità di metallo prezioso in essa contenuta.

(14) - si possono ritenere significativi anche i criteri di calcolo adoperati da Cicerone in età repubblicana, si confrontino Epistolario Ad Atticum, 5,21,13 - all'amico Attico ed afferenti al prestito concesso alla città di Salamina, dove si evince la pratica in uso di un sistema di calcolo - la concezione romana per gli antichi operatori del credito era normale operare l'addizione degli interessi scaduti e non pagati all'originario capitale per formare un nuovo capitale su cui calcolare nuovamente gli interessi per il periodo successivo tuttavia era annuale, e condannato con infamia. Già a partire dagli studi dell'umanista e giurista J. Bodin nel XVI secolo era stata evidenziata l'attenzione di autori romani, in particolare mostrarono una grande sensibilità Cicerone, Cesare e Plinio il Vecchio; per i problemi causati dalla circolazione della moneta.

.(15) Liv. 27.51.10 e Suet., Aug. 41. 1-2 e, secondo J. Andreau, *Banking and business*, *op. cit.*, pp. 96 e ss., anche Gaio D. 13. 4.3 e probabilmente Ulpiano D. 26.7.7.10 e D. 27.4.3.1.- G. Melillo, *Economia e giurisprudenza a Roma. Contributo al lessico economico dei giuristi romani*, Napoli 1978, pp. 14 e ss.

Condannato in ogni caso l'Ultra duplum, ovvero l'interesse superiore al capitale che lo aveva generato (F. Galgano - Saggio di atro economia ovvero espansione siderale degli interessi composti, in *Contratto e Impresa* 1995 pag. 349).

(16) L. Solidoro Maruotti, *Sulla disciplina degli interessi convenzionali nell'età imperiale*, in *Index*, 25, 1997, pp. 555 e ss.;-, A.M. Villar, *Anatocismo. Historia de una proihibicion*, in *Anuario de Historia del derecho español*, 69, Madrid 1999, pp. 497 e ss., questo autore ha dimostrato come, nonostante in tutto l'arco della storia giuridica romana non si conobbero che limitazioni e diffidenze, il divieto venne sancito esplicitamente solo con l'intervento di Giustiniano.

(17) Vangelo secondo Matteo 23,16 – A. Claudiani, Anatocismo e obbligazione risarcitoria in *Riv. Notariato* 1993, 43 e ss

(18) – Montel voce Anatocismo in *Nuovissimo Dig. Italiano* vol. I 1968 To pag. 614).

Nel diritto Canonico già il calcolo dell'interesse era condannato, ma il nuovo codice del diritto canonico approvato nel 1983 non fa menzione di tale divieto. 2 In realtà, in origine, il termine era usato per indicare la produzione di interessi e soltanto in seguito ha acquistato una connotazione negativa: vd. R. LOTITO, *Anatocismo e interessi bancari: orientamenti giurisprudenziali*, in *Riv. Crit. dir. priv.*, 1989, 127.

(19) -. David Eros Cotugno e Valerio De Gioia "L'anatocismo bancario" allegato a D&G 34/05, ed. Giuffrè), facendola regolare da consuetudini e prassi commerciali.

(20) - Montel op. cit.

(21) B. Inzitari, *interessi Nuov. Dig. Italiano – Disc. Privatistiche*, sez. civ. II Torino 1993, 594.

(22) - Montel op. cit.

(23) -La preoccupazione del legislatore era nota anche nel 1942, anche il ricorso per decreto ingiuntivo va certamente equiparata alla domanda giudiziale introdotta con atto di citazione, l'eventuale opposizione non dà inizio ad un autonomo processo, bensì costituisce una fase di un procedimento già iniziato dal creditore con il ricorso per decreto ingiuntivo⁹. - 8 CANTILLO, *Le Obbligazioni in Giurisprudenza sistematica di diritto .civile e commerciale*, 1999, pag.1477.- 9 FARINA, *Recenti orientamenti in tema di anatocismo*, in *Rassegna Dir. Civile*, 1991, pag.767. Questo allo scopo di evitare che la durata del processo danneggi oltremodo la parte creditrice. Rimane comunque inconfutabile l'intento della disposizione di prevedere la formalità della presentazione di domanda giudiziale quale avvertimento destinato al debitore dell'obbligazione degli interessi sugli interessi.

(24) G.GABRIELLI, *Capitalizzazione trimestrali degli interessi attivi ed usi creditizi*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1999, II, 452 e 453.-

(25) D.SINESIO, *Interessi pecuniari fra autonomia e controlli*, Milano, 1989, 54 ss. - O.T.SCOZZAFAVA, *Gli interessi monetari*, Napoli, 1984, 186

(26) G. BUCCELLA, *La disciplina degli interessi monetari*, Napoli, 2002, 116.

(27)G. BUCCELLA, *La disciplina degli interessi monetari*, op. cit.,117.

(28) B. INZITARI, *Interessi*, op. cit., 595.

(29) In passato si è sostenuto, *“I limiti posti all’anatocismo costituiscono anacronistici residui del fiero osteggiamento della tradizione all’istituto, ormai privi di qualsivoglia fondamento sul piano della coerenza logico-giuridica e su quello delle concrete esigenze economico- sociali”* cfr G. BUCCELLA, *La disciplina degli interessi monetari*, cit.,117, vedi anche A.FEDELE, *Appunti in tema di anatocismo giudiziale*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1952, I, 30 ss e A. MONTEL, *Anatocismo e usi bancari*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1982, II, 89 e ss.

(30) G. BUCCELLA, *La disciplina degli interessi monetari*, op. cit., 117 che bisogna conservare dei limiti all’operatività dell’anatocismo.

(31) - citare sentenze Cassazione 6631/81; 54091/83; 4920/87; 3804/88; 2444/89; 7575/92; 9227/95; 3296/97; 12675/98).

(32) - L’articolo 27 del delgs 385/99 è stato prontamente dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. del 2000, poiché il decreto legislativo aveva ecceduto nella delega, avendo regolato situazioni giuridiche riguardanti il passato. Mentre la legge delega dava i poteri per il futuro (citare legge).

(32) l’articolo 27 è stato dichiarato illegittimo perché eccedeva la delega della legge che il Parlamento aveva predisposto per il Governo, il quale avrebbe dovuto disporre per il futuro e non per il passato.

(33) - Cass. Civ. 20.02.03 n. 2593

(34) – Cass. Civ. Sez. I 18.05.05 n. 20449 e stato ritenuto applicabile l’art. 2855 del Codice Civile rispetto al Regio Decreto del 16.07.1905 n. 646.

(35) cfr sull’argomento citato nota 2 P. Fabbrocini – *Brevi note sui profili applicativi dell’anatocismo ai rimborsi tributari – Funzionario Agenzia entrate regione Campania*.

(36) Prescrive l’art. 1 comma 5 che si doveva osservare il procedimento di cui ai commi precedente 2 e 3 ovvero mediante un rinvio alle commissioni parlamentari competenti, si riportano i commi citati

(37) - Si confrontino le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 2000 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2004 n.

(38) – Spesso i provvedimenti più impopolari vengono emessi nei periodi ferie, o durante il frastuono dei mondiali di calcio.

(39) Questa sorta di parità come vedremo in seguito è solo apparente, poiché soddisfa il criterio formale, nei contratti di apertura di credito infatti, l'utente bancario si trova sempre a debito nei confronti della banca. In realtà tale norma è elusiva di un divieto imposto nell'art. 1283 del CC.

(40) – Sull'argomento cfr R. Marcelli – L'Anatocismo dopo la delibera del Cicer del 9 febbraio 2000; fatta la pentola il Diavolo c'è cascato dentro, in il Caso.it Sez.II Dottrina, opinioni, interventi documento . 156/09.:

(41)cfr Cass Civ. del 25.02.05 n. 4093 – ID 30.11.07 n. 25016 – ID 20.08.03 n. 1222).

(42) Trib. Venezia 22.01.07 – Trib. Torino 05.10.07 – Trib. Benevento 18.02.08 n. 252 – Trib. Padova 27-04.08 – Trib. Mondovì 10.02.09).

(43) – Tuttavia non vi fu una generale ribellione contro banche, ma furono soprattutto gli utenti che versavano in stato di crisi di liquidità che ottennero i maggiori benefici dal mutamento giurisprudenziale. Dall'altro le banche non restituirono spontaneamente le somme illegittimamente calcolate, ma solo dopo il ricorso dell'utente al Giudice competente.

(44) Come spesso si fa con le clausole vessatorie, le quali sono nascoste, più o meno volutamente, in mezzo ad altre norme, per nascondere l'esistenza.

(45) La stessa sequenza legislativa ha seguito la Corte Costituzionale sentenza 425/00, per dichiarare illegittimo l'anatocismo per eccesso di delega – queste violazioni di leggi perpetrate dai Governi, con l'emanazione di regolamenti delegificati, senza osservare le procedure di controllo previste dall'art. 17 della legge 400/88 sui regolamenti, sta diventando un'abitudine pericolosa a danno della democrazia italiana, che fino a prova contraria è una Repubblica Parlamentare, si veda Anna Moscarini, Sui Decreti del Governi «Di natura non regolamentare» che producono effetti normativi” in Giurisprudenza Costituzionale 2008,6,5075).

(46) Tribunale di Catania 27.02.2006 n. 991/07 e 28.10.2009 n. 4960

(47)Cassazione Civile Sez. III 3.3.09 n. 5044, secondo questa sentenza la l'anatocismo non sarebbe completamente escluso dal nostro ordinamento, ma sarebbe ammissibile nei limiti sanciti dall'art. 1283 del Codice civile e dell'art. 25 del delgs 342 del 1999 per l'anatocismo bancario, che sarebbe diverso da quello civile).

(48)Cass. Civ. Sez. UNITE 2004 N. 21095 e altre conformi).

(49) A.M. SANDULLI, *Sugli atti amministrativi generali a contenuto non normativo*, in *Scritti in memoria di Vittorio Emanuele Orlando*, ora in *Scritti giuridici*, Napoli 1990, 41 ss. - A.M. SANDULLI, *L'attività normativa della pubblica amministrazione*, Napoli 1970, 36 ss. segnalava che la differenza tra regolamenti e atti amministrativi generali risiede nell'essere questi secondi, e non i primi, non liberi ma vincolati nel fine.- La letteratura sul tema è ampia. Si veda G. SANTANIELLO, *Gli atti amministrativi generali a contenuto non normativo*, Milano 1963; G. DELLA CANANEA, *Gli atti amministrativi generali*, Padova 2000; G. CLEMENTE DI SAN LUCA, *L'atto amministrativo fonte del diritto obiettivo*, Napoli 2003. - A. D'ATENA, *Aldo M. Sandulli ed i confini della normatività*, in *Dir. soc.* 2004, 461 ss. M.S. GIANNINI, *Provvedimenti amministrativi generali e regolamenti ministeriali*, in *Foro it.* 1953, III, 9 ss. il quale riconduceva agli atti amministrativi generali anche l'attuazione dell'indirizzo politico; sulla natura discrezionale dei regolamenti, quale carattere tipico degli atti normativi rispetto a quelli amministrativi, cfr. G.GUARINO, *Sul carattere discrezionale dei regolamenti*, in *Foro it.* 1953, 536 ss.

(50) Cfr. tra le più chiare Cass Civ., sez. un., 28 novembre 1994 n. 10124: «A differenza degli atti e provvedimenti amministrativi generali - che sono espressione di una semplice potestà amministrativa e sono rivolti alla cura concreta di interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente determinati nel provvedimento, ma determinabili - i regolamenti sono espressione di una potestà normativa attribuita all'amministrazione, secondaria rispetto alla potestà legislativa, e

disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente, con precetti aventi i caratteri della generalità ed astrattezza».

(51) Sulla insufficienza del criterio formale a distinguere i regolamenti dagli atti amministrativi generali cfr. G. AMATO, *Rapporti tra norme primarie e secondarie*, Milano, 1962, 208 ss.; esclude la rilevanza dei criteri formali, ai fini della distinzione delle norme di riconoscimento o sulla produzione O. SEPE, *Atto normativo ed atto amministrativo generale*, in *Studi in onore di Ferdinando Carbone*, Milano 1970, 361 ss.

(52) Cons. Stato, sez. VI, 10 marzo 2005 n. 1011 conferisce rilievo al difetto di requisiti formali, prescritti dall'art. 17 l. n. 400 del 1988, per escludere la natura di regolamento e per negare che la pubblicazione dell'atto nella *Gazzetta Ufficiale* sia suscettibile di far decorrere i termini per la sua impugnazione. Cass., sez. III, 5 luglio 1999, n. 6933 attribuisce rilievo, al fine dell'attribuzione del carattere della normatività, all'espressa disciplina prevista nell'art. 17 della l. n. 400 del 1988 e, in mancanza di riscontro della suddetta disciplina, nega carattere di regolamento al decreto con cui il Ministro per l'industria aggiorna gli importi dei massimali minimi di legge in materia di assicurazione obbligatoria r.c.auto.- Cass., sez. III, 22 febbraio 2000, n. 1972 riscontra la mancanza dei profili procedurali di cui all'art. 17 l. n. 400 del 1988 e dispone l'annullamento del decreto ministeriale di determinazione dei canoni concessori delle utenze di acqua pubblica con effetto nei confronti di tutte le fattispecie concrete riconducibili alla previsione della norma caducata. - Svolge un'analisi completa della giurisprudenza del Consiglio di Stato dei primi anni di attuazione della l. n. 400 del 1988, G. SCIULLO, *Potere regolamentare, potere «pararegolamentare» e pubblica amministrazione: gli orientamenti del giudice amministrativo dopo la l. n. 400 del 1988*, in *Le Regioni*, 1993, 1277 ss., segnalando che la capacità razionalizzatrice della l. n. 400 del 1988 si riflette anche nei pronunciamenti del Consiglio di Stato.

(53) Questa legge ha subito una serie di riforme dal Dlgs 5 dicembre 1997 n. 430 – Legge 15 marzo 1997 n. 59)

(54)cfr Anna Moscarini op. cit. – l'autore elenca tutta una serie di casi dove il Governo non rispetta l'iter d'approvazione previsto nella legge 400/88 art. 17).

(55) Corte cost., 7 aprile 1988, n. 413, in questa *Rivista* 1988, 1873 ss.; Corte cost., 18 aprile 1991, n. 163, in questa *Rivista* 1991, 1395 ss.- Cfr. sul punto M. LUCIANI, *Il dissolvimento della retroattività. Una questione fondamentale del diritto intertemporale nella prospettiva delle vicende delle leggi di incentivazione economica* (parte prima), in *Giur. it.* 2007.- Cfr. sul punto AA.VV., *Le leggi di interpretazione autentica tra Corte costituzionale e legislatore*, Quaderni della Rivista di diritto costituzionale, a cura di A. Anzon, Torino 2002.

-Cfr. Cons. Stato, Ad. del 19 febbraio 2007 n. 584

(56)G. Bartole, *Ruolo dell'Esecutivo sviluppi recenti del potere regolamentare*, in *Quaderni Costituzionali* 1990 pag. 69 – A. Pizzorusso, *Delle fonti del diritto*, in *Commentario del Diritto Civile* a cura di Scialoja e Branca, Bologna, 1977 pag 252 – Secondo la maggior parte della dottrina si esprime in senso contrario vedi; L. Carlassare *Il ruolo del Parlamento e la nuova disciplina regolamentare*, in *Quaderni Costituzionali* 1990, pag. 132, questo autore afferma che tanto è più si innova tanto più occorrono limiti dalla legge - A. Cervati, *Osservazioni in tema di potestà regolamentare dell'Esecutivo e di delegificazione in L'educazione Giuridica*, Perugia 1987 pag 226 – F. Cerrone, *La potestà regolamentare tra forma di governo e sistema delle fonti*, Torino 1991 pag. 44 – G. Zagrebelsky, *Il sistema costituzionale delle fonti del Diritto*, Torino 1984 pag. 208.

(57) cfr la natura inderogabile della sentenza della Corte di Cassazione SU del 2004, nella quale è prescritta la sanzione di nullità dell'anatocismo, in qualsiasi stato fase e grado, ma

dal 1999 la Cassazione ha riconosciuto la natura inderogabile del divieto previsto dall'art. 1283).

(58) Corte di Cassazione, Sezione III, 30 marzo 1999 n. 3096; Corte di Cassazione, Sezione I, 11 novembre 1999 n. 12507;

(59) Con il suddetto trattato, l'Europa diventa unita. Per dare uniformità ai cittadini dei vari Stati, si è emanata un'intera regolamentazione che recepisce una serie di direttive in materia di tutela del consumatore che oramai era divenuto – si veda anche R. Cafaro, *Tutela dei Consumatori – Disciplina Comunitaria e Normativa interna*. Ed. Giuridiche Simone, Napoli 2002 pag. 44

(60) Cass. Civ. Sez. Unite 31.10.08 n. 26298 – Sez. unite 12.05.08 n. 11656 – Cass. Civ. 22.06.08 n. 13399 – Cass. Civ. Sez. III 20.01.05 n. 1150 – Id 12.04.99 n- 3578, in tutte le pronunzie tuttavia si precisa che non vanno escluse ogni rilevanza agli altri elementi in quanto compatibili).

(61) anche il prestito-mutuo è una forma di messa a disposizione di una somma che il debitore restituirà in rate a cadenze mensili, mentre nell'apertura di credito in conto corrente, ex art. 1840 del cc, il debitore restituirà la somma in maniera flessibile la somma, ma in ogni caso alla fine del rapporto come nel prestito-mutuo Cass. Civ. 4.2.2000 n.1225, di conseguenza, chi riceve un prestito si trova a debito.

(62) Fabbroncini op. citata

(63) CASTALDI, *La nuova legge bancaria*, Giuffrè, Milano, 1996, I, pagg. 243 e ss., SANGIORGIO, *Credito (ordinamento amministrativo del)*, Digesto, pagg. 431 e ss., NIGRO A., *L'autorizzazione "all'attività bancaria" nel T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia*, *Dir.banc.fin.*, 1994(I), pagg. 285 e ss., COSTI, *L'ordinamento bancario*, Il Mulino, 1994, pagg. 236

(64) Non va dimenticato inoltre che l'art. 120 del tub e della conseguenziale delibera del Ccir 9.02.09. va letto alla luce del combinato disposto Costituzionale dell'art. 47, il quale, se da un lato la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio, dall'altro prescrive alle istituzioni la disciplina, il coordina e il controlla l'esercizio del credito, affinché questa particolare attività economica venga svolta nei limiti prescritti dall'art. 41 cost. che *"non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana"*. - 28 V. FARINA, *Recenti orientamenti in tema di anatocismo*, op. cit., 76

(65) – Strana banca - sana banca è lo slogan usato e lo scopo sociale dall'Associazione difesa dei consumatori denominata SOS Utenti.